



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: D.M. 13.03.2023 –Determinazione dei compensi spettanti agli Organi di Amministrazione della Camera di Commercio di Arezzo – Siena.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO	Presidente
ALVISI VALERIA	Rapp. Commercio
BERNINI FABRIZIO	Rapp. Industria
BUTALI FRANCESCO	Rapp. Commercio
CASTELLUCCI LIDIA	Rapp. Agricoltura
CENCINI ELISA	Rapp. Artigianato
CIONI CARLO	Rapp. Trasporti
COSTANTINI GRAZIANO	Rapp. Turismo
DALLA RAGIONE SONIA	Rapp. Commercio
FERRARESE FEDERICA	Rapp. Credito e assicurazioni
GHINIRICCARDO	Rapp. Commercio
GIORDINI GIORDANA	Rapp. Industria
LUCCHESI PATRIZIO	Rapp. Associazioni tutela interessi consumatori e utenti
POLCI MARCO	Rapp. Liberi professionisti
RIZZO FRANCA	Rapp. Servizi alle imprese
SCORTECCI FRANCO	Rapp. Turismo
SEGGIANI FABIO	Rapp. Organizzazioni sindacali dei lavoratori
VANNETTI FERRER	Rapp. Artigianato
ARCANGIOLI PIERANGELO	Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

ALESSANDRI MARCELLO	Rapp. Servizi alle imprese
LANDI FABRIZIO	Rapp. Industria
MECHERI GABRIELE	Rapp. Cooperative
MENCHETTI ROBERTO	Rapp. Servizi alle imprese
PAFFETTI LAURA	Rapp. Artigianato
TADDEI FEDERICO	Rapp. Agricoltura
TEDESCO ANTONIO	Presidente collegio Revisori
MACERONI MARCO	Componente collegio Revisori



Il Presidente in merito all'argomento in oggetto riferisce quanto segue.

L'art. 1 del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, ha modificato la Legge 580/1993, introducendo, tra l'altro, all'art. 4 bis il comma 2 bis, il quale prevede che *per le camere di commercio tutti gli incarichi degli organi diversi dal collegio dei revisori dei conti sono svolti a titolo gratuito.*

L'art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019 stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'art. 1 – comma 2 – della Legge 196/2009, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell'introdurre modifiche all'art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere che hanno già completato gli accorpamenti o che non sono tenute dalla legge ad accorparsi.

La suddetta normativa prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio in questione, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, senza la possibilità di innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della citata legge n. 580/1993.

In G.U. n. 222 del 22.09.2022 è stato pubblicato il DPCM 23.8.2022, n. 143 che, in attuazione dell'art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) definisce i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici.

In particolare, l'art. 2 prevede che il decreto si applica agli enti ed organismi di cui all'art. 1 – comma 2 – della Legge 196/2009 (tra i quali sono ricomprese le camere di commercio), con l'esclusione degli enti del SSN, delle società di cui al D. Lgs. 175/2016 (partecipazione pubblica), degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, delle regioni, province autonome, enti locali e loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale, il quale comunica che in G.U. n. 99 del 28.04.2023 è stato pubblicato il Decreto 13.03.2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) e del Ministero Economia e Finanze con il quale sono determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle camere di commercio ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della Legge 580/1993, in coerenza con i principi definiti con il DPCM 23.8.2022, n. 143.

Unioncamere, nella nota illustrativa trasmessa in data 27.04.2023, precisa che dal punto di vista metodologico, il decreto ministeriale recante la determinazione dei criteri sui compensi degli organi delle Camere di commercio, costituisce una disposizione successiva e speciale rispetto alla previsione di cui all'art. 1, comma 596, della Legge 160/2019, in attuazione del quale è stato adottato il DPCM 143/2022.



Il decreto ministeriale, dunque, pur essendo stato delineato nel sostanziale rispetto del perimetro definito dal DPCM 143/2022, stabilisce i criteri e i limiti massimi per la determinazione degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio, tenendo però adeguatamente conto delle specificità e delle disposizioni proprie del settore camerale.

Come previsto all'art. 2 del suddetto Decreto, i compensi sono determinati sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico – patrimoniali delle Camere di Commercio, della complessità gestionale delle stesse, del ruolo e del numero dei componenti degli organi.

A tal fine, le Camere di Commercio sono classificate in cinque classi dimensionali, come individuate dall'Allegato Tabella A di cui al DPCM 143/2022.

L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indicatori economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale, ciascuno determinato con riferimento alla media aritmetica degli importi rilevati negli ultimi tre bilanci approvati.

A ciascun indice ottenuto viene attribuito il corrispondente coefficiente dimensionale indicato nell'Allegato Tabella B di cui al DPCM 143/2022; la somma dei coefficienti attribuiti a ciascun indice determina l'appartenenza della Camera alla rispettiva classe dimensionale.

L'art. 5 – comma 1- del D.M. 13.03.2023 prevede che ciascuna Camera di Commercio stabilisce i compensi all'avvio e per tutta la durata del mandato degli organi camerale.

All'atto dell'avvio del mandato, è determinata la classe dimensionale di appartenenza sulla base degli indici economici dimensionali e ne viene data comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; con provvedimento del direttore generale della Direzione competente, il Ministero approva la classe ovvero ne chiede motivatamente la revisione (art. 2 – comma 4 e comma 5).

Alla scadenza o cessazione del mandato degli organi, nelle more della nuova definizione della classe dell'Ente e del perfezionamento del relativo iter di approvazione, i compensi agli Organi sono corrisposti in via transitoria e salvo conguaglio nella misura prevista per l'Organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.

Il Segretario Generale ricorda che con deliberazione n. 14 del 30.04.2024 il Consiglio ha stabilito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 – comma 4 – del D.M. 13.03.2023, che la Camera di Commercio di Arezzo – Siena appartiene alla classe dimensionale II di cui alla Tabella A allegata al DPCM 23.08.2022, n. 143, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy con nota PEC prot. 20551 del 06.05.2024.

In data 23.07.2024 è pervenuta dal MIMIT la nota prot. 52522 del 23.07.2024 nella quale è tra l'altro riportato quanto segue:

Riscontrata l'osservanza delle relative disposizioni di cui al D.M. 13 marzo 2023, si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del medesimo decreto, l'approvazione della classe dimensionale individuata da codesta Camera (classe dimensionale II).

L'art. 3 – comma 1 - del D.M. 13.03.2023 stabilisce che, nel rispetto della copertura di cui all'art. 1 – comma 25-ter del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022, le Camere di Commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri organi di amministrazione in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale; in particolare:



- lett. a): fino a 125.000 euro per le Camere di commercio rientranti nella II Classe dimensionale economico – patrimoniale e con un numero di imprese e unità locali inferiore a 80.000.
- lett. b): fino a 165.000 euro per le Camere di commercio rientranti nella II Classe dimensionale economico – patrimoniale e con un numero di imprese e unità locali superiori a 80.000

Unioncamere, con nota prot. 13260 del 06.05.2024, di risposta a specifica richiesta formulata da questa Camera, ha precisato quanto segue:

- per quanto riguarda il caso di specie prospettato dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, l'insediamento degli organi è avvenuto nel mese di gennaio 2024, quindi successivamente al consolidamento del dato sul numero di imprese iscritte al registro della Camera al 31 dicembre dell'anno precedente e alla sua formale comunicazione al Ministero per la prossima pubblicazione del Decreto direttoriale;
- è per questo che appare ragionevole e coerente con la normativa l'utilizzo di tale ultimo dato sul numero di imprese per l'effettiva configurazione dimensionale dell'ente, rispondente quindi alla medesima ratio già individuata nella nota illustrativa di Unioncamere.

Il decreto direttoriale MIMIT del 26.06.2024 riporta che il numero totale delle imprese al 31.12.2023 è 79.661.

Il comma 3 dell'art. 3 del DM 13.03.2023 prevede che in considerazione del riordino della disciplina delle Camere di commercio, degli accorpamenti disposti dal D. Lgs. 219/2016 e della particolare complessità territoriale, la spesa massima complessiva di cui al comma 1, lettere a) e b) rientranti nella II Classe dimensionale economico – patrimoniale, può essere aumentata fino al 5% per le Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di due enti camerali; tale aumento – come precisato nella nota illustrativa Unioncamere – va considerato come aggiuntivo rispetto alla spesa massima complessiva consentita di cui all'art. 3 – comma 1 – lett. a) e b).

La spesa annua massima è quindi determinata in €. 131.250,00.

Il comma 2 del medesimo art. 3 del DM 13.03.2023 definisce le misure minima e massima degli emolumenti, come segue:

Presidente	Per le Camere di commercio rientranti nella II Classe dimensionale, l'importo annuo del compenso è compreso tra 40.000,00 e 62.000,00 euro
Vice Presidente Vicario	Nella misura massima fino al 30% del compenso del Presidente
Componenti di Giunta	Nella misura massima fino al 20% del compenso del Presidente
Consiglieri	Nella misura massima di 1.500,00 euro annui ; le indennità sono commisurate alla effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio

In nessun caso, come previsto all'art. 3 – comma 4 – i compensi e le indennità spettanti ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti di Giunta e di Consiglio sono cumulabili tra loro.

La richiamata nota illustrativa Unioncamere pervenuta il 27.04.2023 precisa che nel trattamento economico individuale determinato ai sensi del decreto ministeriale, non sono inclusi i cosiddetti oneri riflessi, che sono da considerare aggiuntivi e a carico delle corrispondenti voci del bilancio camerale; quando infatti la legge intende includere tali oneri nel "trattamento economico" lo afferma esplicitamente, come nel caso delle somme stanziare per i rinnovi contrattuali.



La nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 197414 del 14.06.2023 con la quale sono fornite indicazioni in merito all'applicazione del Decreto sui compensi agli Organi, condivide la linea interpretativa di Unioncamere secondo la quale gli emolumenti di cui al D.M. 13.03.2023 sono da considerarsi espressi al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti camerali.

Gli oneri riflessi sono rappresentati dai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla cosiddetta "Gestione Separata INPS", di cui 2/3 sono a carico della Camera; non è invece compresa nel concetto di oneri riflessi l'IRAP, come chiarito da Agenzia delle Entrate (si veda la Risoluzione n. 123/e del 02.04.2008).

Inoltre, la citata nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 197414 del 14.06.2023 precisa che gli emolumenti degli organi delle Camere di commercio sono da considerare esclusi dalle voci che concorrono alla determinazione del limite di spesa fissato dall'art. 1, commi 591-592 della legge di Bilancio 2020.

La sopra richiamata nota MIMIT riporta nel contempo che *"Qualora la procedura di determinazione dei compensi, per la parte relativa ai soli oneri riflessi, dia luogo ad un importo di spesa complessiva superiore al rispettivo valore massimo indicato nel decreto, si ritiene che le conseguenti risorse aggiuntive necessarie debbano essere reperite – con relativa quantificazione – mediante la riduzione, per il relativo importo, delle spese di funzionamento"*.

Nel preventivo 2024 sono stanziati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla Legge 160/2019 e con le precisazioni di cui alla suddetta nota ministeriale prot. 197414, le risorse relative al pagamento dei compensi agli organi e dei relativi oneri riflessi.

Il provvedimento di determinazione della spesa complessiva e degli emolumenti, adottato nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio individuando le occorrenti disponibilità finanziarie, è trasmesso al Ministero delle imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, allegando alla comunicazione il positivo parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto delle disposizioni del Decreto 13.03.2023 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.

Il Presidente pone in discussione l'argomento.

Segue un approfondito confronto tra i Membri presenti, dal quale emerge quanto segue:

Presidente	€. 50.000,00 Compenso annuo
Vice Presidente Vicario	€. 13.250,00 Compenso annuo
Componenti di Giunta (n. 6, esclusi Presidente e Vice Presidente Vicario)	€. 8.500,00 Compenso annuo per ogni componente
Consiglieri (n. 17, esclusi Presidente, Vice Presidente Vicario e Componenti di Giunta)	€. 250,00 per ogni presenza fino ad un massimo annuo di €. 1.000,00

Nel corso del confronto, emerge inoltre l'opportunità di prevedere la facoltà per ogni componente degli Organi di rinunciare a percepire il compenso stabilito, per tutta la durata del mandato; in tale ipotesi, le relative risorse non corrisposte rappresenteranno una economia di spesa per la Camera.



Resta inteso che l'esecutività della presente deliberazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 3 – comma 6 – del D.M. 13.03.2023.

Al termine della discussione è approvata all'unanimità la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Udito il Presidente;

Preso atto di quanto esposto dal Segretario Generale;

Visto l'art. 1 del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, che ha modificato la Legge 580/1993, introducendo, tra l'altro, all'art. 4 bis il comma 2 bis, il quale prevede che *per le camere di commercio tutti gli incarichi degli organi diversi dal collegio dei revisori dei conti sono svolti a titolo gratuito*;

Richiamato l'art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019;

Atteso che l'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nell'introdurre modifiche all'art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere che hanno già completato gli accorpamenti o che non sono tenute dalla legge ad accorparsi;

Considerato che la suddetta normativa prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio in questione, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, senza la possibilità di innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della citata legge n. 580/1993;

Atteso che in G.U. n. 222 del 22.09.2022 è stato pubblicato il DPCM 23.8.2022, n. 143 che, in attuazione dell'art. 1 – comma 596 – della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) definisce i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici ed è applicabile agli enti ed organismi di cui all'art. 1 – comma 2 – della Legge 196/2009, tra i quali sono ricomprese le camere di commercio;

Visto il Decreto 13.03.2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) e del Ministero Economia e Finanze con il quale sono determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle camere di commercio ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della Legge 580/1993, in coerenza con i principi definiti con il DPCM 23.8.2022, n. 143;

Vista la nota illustrativa di Unioncamere Italiana pervenuta in data 27.04.2023;

Vista la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 197414 del 14.06.2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 14 del 30.04.2024 relativa alla individuazione della classe dimensionale di appartenenza della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ai sensi del D.M. 13.03.2023;



Vista la nota di Unioncamere prot. 13260 del 06.05.2024;

Vista la nota MIMIT prot. 52522 del 23.07.2024 con la quale è approvata la classe dimensionale individuata dalla Camera (classe dimensionale II);

Visto il Decreto direttoriale MIMIT del 26.06.2024 il quale riporta che il numero totale delle imprese al 31.12.2023 è 79.661;

Atteso che l'esecutività della presente deliberazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 3 – comma 6 – del D.M. 13.03.2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

All'unanimità dei votanti,

DELIBERA

1. Di stabilire, a decorrere dalla data di avvio del mandato e fino alla scadenza dello stesso, i seguenti compensi annui per gli Organi della Camera di Commercio di Arezzo – Siena:

Presidente	€. 50.000,00
Vice Presidente Vicario	€. 13.250,00
Componenti di Giunta (n. 6, esclusi Presidente e Vice Presidente Vicario)	€. 8.500,00 per ogni componente
Consiglieri (n. 17, esclusi Presidente, Vice Presidente Vicario e Componenti di Giunta)	€. 250,00 per ogni presenza fino ad un massimo annuo di €. 1.000,00

2. Di stabilire la facoltà per ogni componente degli Organi di rinunciare a percepire il compenso stabilito, per tutta la durata del mandato, dando atto che in tale ipotesi, le relative risorse non corrisposte rappresenteranno una economia di spesa per la Camera;
3. Di procedere al pagamento dei compensi stabiliti con le seguenti periodicità: Presidente trimestrale, Componenti della Giunta incluso il Vice Presidente Vicario semestrale, Consiglieri annua;
4. Di subordinare l'esecutività della presente deliberazione all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 3 – comma 6 – del D.M. 13.03.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Randellini

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)